

L’Impatto in termini di riduzione della pressione fiscale e semplificazioni derivanti dall’aumento della soglia di accesso al regime forfetario a 85.000 euro di ricavi

Sommario

1. **Premessa: il regime forfetario alla luce delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2023 2**
2. **Analisi settoriale dei soggetti in regime forfetario 3**
3. **L’attuale platea dei soggetti in regime forfetario e gli effetti derivanti dall’incremento della soglia di accesso a 85.000 euro 4**
4. **Analisi dei vantaggi medi in termini di minori imposte dei “nuovi” forfetari 5**

1. Premessa: il regime forfetario alla luce delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2023

Tra le diverse misure legge di bilancio 2023 (articolo 12), prevede l'incremento del volume dei ricavi per l'accesso al regime forfetario dagli attuali 65 mila euro a 85 mila euro. Nella stessa norma è prevista, inoltre, l'uscita dal regime già in corso d'anno, nelle ipotesi in cui il volume d'affari superi la soglia di 100.000 euro.

E' importante, riassumere brevemente la disciplina del regime forfetario al fine di analizzare l'effettivo impatto di queste novità.

Attualmente al regime forfetario possono accedere tutte le imprese individuali e i professionisti (le c.d. partite IVA) con volume di ricavi o compensi inferiori a 65.000 euro. Per l'accesso al regime forfetario, oltre al volume di ricavi, occorre confrontarsi con diverse cause di esclusione, riassunte nella figura n. 1.

Figura 1 - Cause di esclusione dal regime forfetario diverse dal volume di ricavi

1. Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
2. Assenza di residenza in Italia. Oppure residenza in altro Stato UE/SEE ma se meno del 75% del reddito complessivo è prodotto in Italia;
3. Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (articolo 10 comma 1 n 8 del DPR n. 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (articolo 53 comma 1 del D.L. n. 331/93);
4. Partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali o SRL (anche trasparenti articolo 115 o 116 del DPR n. 917/86) che esercitano la stessa attività economica.
5. Lo svolgimento di attività lavorativa prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui è in corso un'attività lavorativa, o con cui sono intercorsi rapporti di lavoro negli ultimi due anni.
6. Hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso, a 20.000 euro lordi (art. 1 comma 54 lett. b) della L. 190/2014);
7. Hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000

Il reddito si determina applicando ai ricavi dichiarati delle percentuali di redditività indicate nella tavola n. 1. Sul reddito, così determinato, si applica l'aliquota del 15% ovvero del 5%, per i primi cinque anni di attività.

Tavola n. 1 Redditività dei ricavi

Settore	Valore soglia di ricavi e compensi dal 2019 in €	Coefficiente di redditività dei ricavi
Ind. Alimentari e bevande	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio		40%
Commercio ambulante di prodotti		40%
Commercio ambulante di altri prodotti		54%
Costruzioni e attività immobiliari		86%
Intermediari del commercio		62%
Attività dei servizi di alloggio e di		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruz., servizi		78%
Altre attività economiche		67%

L'entrata nel regime forfetario, determina anche l'esclusione dalle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, entrambi pari a circa il 4%, ed anche l'esonero dall'applicazione dell'IVA. Si sottolinea che la scelta del limite di 65.000 euro per l'accesso del regime, corrisponde al limite massimo di fatturato per cui la UE ha consentito all'Italia di escludere l'applicazione dell'IVA. E' appena il caso di sottolineare, inoltre, che l'esclusione dall'IRAP per questi soggetti non rappresenta più un vantaggio, dal momento che dal 2022 l'IRAP è stata eliminata per tutte le imprese individuali ed i professionisti a prescindere dall'accesso al regime.

Tutto ciò considerato, il regime forfetario, oltre ad essere un regime conveniente con riferimento alla tassazione, consente anche un risparmio importante di oneri amministrativi.

Oltre questo, l'esonero dall'applicazione dell'IVA, per molti soggetti, più marcatamente per coloro che emettono scontrini o ricevute fiscali, ha determinato un aumento del reddito netto, dal momento l'Iva in molti casi si continuata ad incassare nel corrispettivo preteso al cliente, ma non si è dovuta più versare. Più precisamente, dal momento che non si detrae l'Iva sugli acquisti, il vantaggio netto derivante dall'entrata nel regime è rappresentato dall'Iva sul valore aggiunto derivante dalla cessione del bene o dalla prestazione di servizio.

2. Analisi settoriale dei soggetti in regime forfetario

In base di una analisi settoriale emerge che il regime forfetario attualmente in vigore garantisce insieme: una consistente riduzione della pressione fiscale e semplificazioni per le piccole attività economiche, specialmente nell'ambito delle attività professionali e delle piccole imprese (vedi tavola).

Tavola 1 - Distribuzione della numerosità dei soggetti che applicano dei regimi fiscali agevolati in ragione della tipologia di attività esercitata

Sezione di attivita'	Soggetti in regime di vantaggio	Soggetti in regime forfetario	Totale soggetti in regime agevolato	%
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	31.063	512.452	543.515	35,3%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	9.243	208.300	217.543	14,1%
Sanita' e assistenza sociale	16.250	176.180	192.430	12,5%
Altre attivita' di servizi	3.781	119.993	123.774	8,0%
Costruzioni	5.050	112.598	117.648	7,6%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3.600	68.035	71.635	4,6%
Attivita' manifatturiere	1.099	49.257	50.356	3,3%
Attivita' finanziarie e assicurative	2.004	40.490	42.494	2,8%
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2.340	40.020	42.360	2,7%
Servizi di informazione e comunicazione	1.919	38.991	40.910	2,7%
Istruzione	1.577	27.527	29.104	1,9%
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	305	25.652	25.957	1,7%
Attivita' immobiliari	1.058	22.980	24.038	1,6%
Trasporto e magazzinaggio	266	14.436	14.702	1,0%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	153	3.584	3.737	0,2%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13	320	333	0,0%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento		213	213	0,0%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria		108	108	0,0%
Attivita' di famiglie e convivenze	10	50	60	0,0%
Estrazione di minerali da cave e miniere	0	23	23	0,0%
Attivita' non classificabile		6	6	0,0%
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali			0	0,0%
TOTALE	79.746	1.461.215	1.540.961	100,0%

Fonte: CNA: dati MEF anno 2020

3. L'attuale platea dei soggetti in regime forfetario e gli effetti derivanti dall'incremento della soglia di accesso a 85.000 euro

In base delle analisi delle dichiarazioni fiscali rese pubbliche dal MEF relative al periodo d'imposta 2020, la platea dei soggetti titolari di partita Iva è divisa nei termini riportati nella tavola n. 2

Tavola n. 2 – Analisi dei redditi, delle imposte dovute in base alla tipologia di regime fiscale adottato dei titolari di partita IVA – dichiarazioni 2021 (redditi 2020)

Numerosità titolari di partita Iva (imprenditori individuali + professionisti)	Numero	Reddito imponibile	Reddito medio	Imposta netta	Tassazione media
Soggetti in regime di vantaggio	79.526	959.820	12.069	47.994	5,0%
Soggetti in regime forfetario	1.461.215	18.971.280	12.983	2.265.669	11,9%
Soggetti a tassazione ordinaria con ricavi entro i 65.000 euro	882.398	20.550.392	23.289	4.700.083	22,9%
Soggetti a tassazione ordinaria con ricavi tra 65.000 e 85.000 euro	129.807	4.263.613	32.846	1.087.944	25,5%
Totale intermedio (soggetti entro 85.000 euro ricavi)	2.552.946	44.745.105	17.527	8.101.690	18,1%
Soggetti a tassazione ordinaria con oltre 85.000 euro di ricavi	486.846	29.299.687	60.183	9.460.662	32,3%
Totale titolari di partita Iva	3.039.792	74.044.791	24.359	17.562.352	23,7%

Elaborazioni CNA, DPT politiche fiscali e societarie su dati MEF anno 2020 - ammontari in migliaia di euro

E' bene sottolineare che il regime di vantaggio è un regime abrogato dall'anno 2016, che prevedeva la tassazione agevolata del 5% sul reddito determinato analiticamente secondo il criterio di cassa, per i primi cinque anni di attività ovvero il compimento del 35° anno di età. Il regime viene ancora applicato fino al mantenimento dei diritti, quindi destinato a morire.

Analisi dei soggetti con i requisiti di accesso al regime forfetario (imprese individuali ed autonomi)	Numero	%
Soggetti in regime di vantaggio	79.526	3,3%
Soggetti in regime forfetario	1.461.215	60,3%
Soggetti con ricavi entro i 65.000 euro, non in regime forfetario	882.398	36,4%
Totale	2.423.139	100%

Elaborazioni CNA, DPT politiche fiscali e societarie su dati MEF anno 2020

Analizzando più in dettaglio i soggetti che hanno i requisiti per l'accesso al regime forfetario, emerge che solamente il 60% ha scelto di aderirvi. I circa 882 mila soggetti che si trovano

entro la soglia di 65.000 euro, ossia il 36% del totale dei soggetti destinatari della misura, continuano ad applicare il regime ordinario sostanzialmente per tre motivi:

- non hanno valutato ancora la convenienza ad entrare nel regime (in effetti il 2019 è il primo anno del cambiamento delle regole e i dati si riferiscono all'anno 2020);
- hanno una causa di esclusione per entrata nel regime, ad esempio hanno un reddito di lavoro dipendente o da pensione superiore a 30.000 euro lordi;
- hanno un ammontare di costi deducibili elevato, per cui l'entrata nel regime forfetario determinerebbe un aumento del reddito tale da annullare o quantomeno ridurre la convenienza derivante dalla riduzione dell'aliquota al 15% e dalla forte riduzione degli oneri amministrativi.

Dalla tavola n 2 emerge anche che, l'elevazione del regime forfetario da 65.000 euro a 85.000 euro, potrebbe interessare una platea potenziale di circa 130.000 soggetti. Si tratta di attività che, attualmente, dichiarano un reddito medio determinato deducendo tutti i costi (c.d. deduzione analitica), di circa 32.000 euro ed una imposizione media IRPEF del 25,5%. A cui si dovrebbero aggiungere le addizionali comunali e regionali pari a circa in totale del 4%. Quindi una tassazione media effettiva del 29,5%. Non si aggiunge la tassazione IRAP, dal momento che, come è noto, per questi soggetti la tassazione regionale sul valore aggiunto è stata eliminata dal 2022.

Pertanto, qualora la propensione all'accesso al regime forfetario di questi soggetti fosse dell'80%, l'estensione del limite a 85.000 euro di ricavi, interesserebbe circa 100.000 soggetti.

4. Analisi dei vantaggi medi in termini di minori imposte dei "nuovi" forfetari

I nuovi soggetti che hanno i requisiti per l'accesso al regime forfetario alla luce dell'incremento della soglia di ricavi, nel considerare la scelta di adottare o meno il regime, presteranno attenzione a due aspetti non secondari:

- attualmente l'autorizzazione comunitaria ad escludere l'applicazione dell'IVA per le piccole attività economiche riguarda soli i soggetti che dichiarano ricavi o compensi entro i 65.000 euro. Pertanto i nuovi soggetti che entrerebbero nel regime forfetario, salvo una modifica al limite di esonero previsto dalla Decisione 11 maggio 2020, n. 2020/647, peraltro già chiesta lo scorso 4 dicembre dal Governo, sarebbero comunque tenuti all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- dai dati emergenti dalle analisi delle dichiarazioni relative al 2020 (vedi tav 2), emerge che l'aliquota mediamente applicata dai soggetti che dichiarano ricavi compresi tra 65.000 e 85.000 è pari a circa il 25,5%, corrispondente ad un reddito medio di circa 32.000 euro, mentre nel regime forfetario il reddito viene individuato forfetariamente sulla base di aliquote diversificate applicate sul volume di ricavi o compensi dichiarati.

In considerazione di ciò, potrebbe emergere che l'applicazione di un'aliquota inferiore su un reddito più alto porti al pagamento di imposte di ammontare più alto rispetto a quelle ora dovute nell'ambito del regime

Stima vantaggio medio per la platea dei potenziali nuovi forfetari	
Numero	103.845
Reddito medio forfetario	43.000
Reddito della platea dei nuovi forfetari	4.465.349
Reddito nel regime ordinario	3.410.890
Imposta netta platea forfetario	669.802
Imposta netta platea regime ordinario	1.006.791
minori imposte dovute	336.988
Vantaggio medio per soggetto	3.245

Elaborazioni CNA, DPT politiche fiscali e societarie su dati MEF anno 2020

ordinario. In altre parole emerge che la redditività media dei ricavi dei soggetti con un volume di ricavi tra 65.000 e 85.000 euro è molto diversa e molto variabile tra i soggetti.

Sulla base dei dati che emergono dalle analisi delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2020 (vedi tavola), secondo delle stime effettuate sulla base di una redditività media dei ricavi attribuita ai soggetti in regime forfetario del

53,7%, emerge che il reddito medio che sarebbe determinato qualora i soggetti compresi tra 65.000 e 85.000 scelgano di entrare nel regime forfetario, passerebbe da circa 32.000 euro a circa 43.000 euro.

Da questo consegue che considerando l'aliquota di tassazione forfettaria del 15%, gli autonomi avrebbero una riduzione della tassazione media (**vedi tavola**), di circa 3.245 euro.

Da un altro punto di vista emerge che l'applicazione dell'aliquota del 15% sul reddito forfettario equivale ad una tassazione del 19,6% sul reddito determinato analiticamente.

Queste analisi riguardano dati medi, pertanto è probabile che ci siano molti soggetti che con un'aliquota del 15% applicata sul reddito determinato forfetariamente, potrebbe portare a pagare imposte più alte rispetto all'IRPEF dovuta aderendo al regime ordinario, in specie per le imprese dell'edilizia a cui si rende applicabile una redditività dei ricavi dell'86% e per le professioni a cui si rende applicabile una redditività dei ricavi del 78%. Questa eventualità è ancora più probabile in considerazione del fatto che, come già ricordato, si tratta di soggetti che a decorrere dal 2022 non devono più pagare IRAP.